

1) Copia Cliente – 1) Copia Confidi
**TRASPARENZA
FOGLIO INFORMATIVO – PRODOTTO “CREDITO FACILE”**

N. [1] del [20/11/2012]

INFORMAZIONI SUL CONFIDI
Fidimpresa Marche S.c.

Capitale sociale deliberato € 20.874.643 i.v. al 31.12.2011

Sede legale in: Via Totti, 4 – 60131 Ancona

E-mail: fidimpresamarche@legalmail.it

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 80017190424 REA n.78736

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 107 T.U.B. al n° 19516.4

Telefono 071 - 2868725 – Fax 071 - 2900812

sito internet: www.fidimpresamarche.it

Codice fiscale e partita IVA 00598380103

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Fidimpresa Marche s.c. è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico a favore dei soci. Tali garanzie sono a prima richiesta su finanziamenti bancari di cassa o su crediti di firma, anche sotto forma di leasing o factoring, finalizzate alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale (socio), per capitale, interessi e delle spese. Il rapporto è regolato dalle convenzioni in vigore con gli Istituti finanziatori.

La garanzia rilasciata a favore degli Istituti Finanziatori è regolata da specifiche convenzioni. In altri termini, il finanziamento richiesto dal socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui il socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, il Confidi/l'Istituto finanziatore procederà all'escussione del debito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1203 Codice Civile, a seguito della liquidazione ai finanziatori degli importi dovuti, Fidimpresa Marche s.c. acquisisce il diritto di rivalersi sul socio e sui terzi garanti per le somme pagate.

AMMISSIONE SOCIO

Per ottenere la garanzia di Fidimpresa il soggetto deve acquisire la qualità di socio. All'uopo lo stesso presenta la richiesta di ammissione a socio all'attenzione degli uffici del confidi con contestuale versamento delle quote sociali e di quanto altro dovuto e previsto dallo statuto sociale e dai regolamenti interni.

La qualità di socio viene acquisita con delibera degli organi preposti e mantenuta sino al recesso o all'esclusione, a norma dello statuto sociale. L'impresa potrà usufruire anche più volte dell'intervento di garanzia di Fidimpresa Marche s.c.

PRESTAZIONE DI GARANZIA

La garanzia rilasciata da Fidimpresa Marche s.c. è una garanzia variabile con copertura fino al 50% dell'importo deliberato. La garanzia risponde sull'importo della quota di capitale residua alla data di insolvenza oltre interessi contrattuali ed eventuali spese legali relative alle azioni di recupero. Fidimpresa non risponde comunque oltre il massimale di garanzia deliberato.

La delibera di Fidimpresa Marche per il rilascio della garanzia verte sulla valutazione del merito creditizio (scoring interno) dell'operazione in richiesta eseguito mediante valutazione della solidità finanziaria dell'impresa e della valutazione dell'operazione proposta. In particolare Fidimpresa Marche s.c. valuta la stabilità finanziaria dell'impresa, la patrimonializzazione, la capacità reddituale dell'attività svolta e le prospettive di sviluppo degli investimenti effettuati o da realizzare e la solvibilità delle garanzie accessorie che assistono l'operazione. In considerazione di tali elementi Fidimpresa Marche si riserva la facoltà di non deliberare quelle richieste di garanzia per le quali il merito creditizio è ritenuto insufficiente.

Per le delibere di garanzia accolte positivamente, Fidimpresa Marche si costituisce fideiussore solidale ed a titolo irrevocabile a garanzia della regolare restituzione dei finanziamenti erogati dagli Istituti finanziatori ai soci; la garanzia rilasciata si intende pertanto a prima richiesta, con patto di inopponibilità preventiva di eccezione e conseguente rinuncia espressa al beneficio di escussione ex art. 1944 c.c.

In caso di garanzie prestate a favore del socio, concorrenti con la garanzia del Confidi, si sottolinea che le fideiussioni prestate dal Confidi sono distinte e separate rispetto alle garanzie concorrenti, ciò in ragione dell'assenza di interesse comune tra lo scopo mutualistico perseguito dal Confidi e le prestazioni di garanzie da parte di terzi, con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione.

L'impresa prende atto, al momento di presentazione della domanda di garanzia, che l'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di garanzia e quant'altro previsto dal Confidi medesimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PRODOTTO “CREDITO FACILE”
COME VENGONO CALCOLATI I DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA GARANZIA (art. 27 dello Statuto)

I diritti di segreteria per richiesta garanzia sono a copertura delle spese sostenute dalla Cooperativa per la raccolta della richiesta di garanzia e sono riconosciuti a Fidimpresa Marche s.c. al momento del conferimento dell'incarico a titolo di corrispettivo per l'attività necessaria ad eseguire l'incarico.

I diritti di segreteria vengono richiesti solo al nuovo socio, calcolati sull'importo richiesto come finanziamento, in base alla seguente tabella:

Importo finanziamento	Da 0 a 5.000	Da 5.001 a 10.000	Da 10.001 a 15.000
Diritti	50,00€	75,00€	100,00€

- In caso di delibera negativa da parte della Cooperativa o di rinuncia del socio prima della delibera, vengono rimborsate al socio il 50% dei diritti di segreteria per richiesta garanzia già sostenuti dallo stesso, in tutti gli altri casi (es. Respinto dalla Banca) non viene rimborsato nulla al socio.

COME VENGONO CALCOLATI I DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPESE SOSTENUTE (art. 27 dello Statuto)

I diritti di segreteria sono a copertura delle spese sostenute dalla Cooperativa nel corso della valutazione della richiesta di garanzia. In caso di Credito Facile per promozioni di fine anno i diritti di segreteria vengono calcolati in base alla seguente tabella:

Importo finanziamento	Da 0 a 5.000	Da 5.001 a 10.000	Da 10.001 a 15.000
Diritti	100,00€	150,00€	200,00€

QUOTA SOCIALE

Le quote sociali da versare in caso di richiesta di garanzia sono 10 pari a 51,60€, salvo precedenti versamenti capienti. Le quote hanno un valore unitario di € 5,16.

INFORMAZIONI AL SOCIO

Il socio è al corrente che:

- non sono richieste altre voci di costo al di fuori di quanto sopra;
- l'impresa richiedente ha diritto di conoscere, precedentemente alla formalizzazione dell'impegno effettuata con l'emissione della lettera di garanzia, le condizioni economiche calcolate in funzione delle specifiche dell'operazione in richiesta.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso: Il socio, qualora non abbia in corso operazioni garantite dalla cooperativa, può recedere in ogni momento, con preavviso di tre mesi, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esonerare in tutto o in parte il socio recedente dall'obbligo di preavviso. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente.

Qualora il socio recedente abbia invece in corso operazioni assistite dalla Cooperativa il recesso diviene efficace, con riguardo al rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre con riguardo al rapporto mutualistico lo stesso avrà effetto con l'estinzione dei finanziamenti in essere assistiti dalla Cooperativa.

Parimenti il socio ha diritto di recedere da Fidimpresa Marche s.c. nei casi tassativamente previsti dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata, nonché qualora abbia perso i requisiti necessari per la qualifica di socio. Il socio, qualora non abbia in corso operazioni assistite dal Confidi, può inoltre recedere con un preavviso di tre mesi, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esonerare in tutto o in parte il socio recedente dall'obbligo di preavviso. Gli amministratori, previo parere del Collegio Sindacale, devono verificare la compatibilità del recesso con le esigenze economiche del Confidi, e possono rifiutare l'accettazione del recesso laddove esso non sia compatibile con le suddette esigenze. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente. Salvo quanto previsto dal precedente secondo comma, la dichiarazione di recesso deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, ai sensi degli artt. 2437 e 2437 bis del cod. civ., con l'indicazione delle generalità del socio recedente. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, ai sensi dell'art. 2437 bis del cod. civ. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può promuovere la procedura arbitrale ai sensi del successivo art. 48. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda. Qualora il socio recedente abbia in corso operazioni assistite dal Confidi il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre con riguardo al rapporto mutualistico in corso, lo stesso avrà effetto con l'estinzione dei finanziamenti garantiti in essere assistiti dalla cooperativa.

Procedura di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Fidimpresa Marche s.c., "Ufficio Reclami" - via Totti, 4, CAP 60131, Ancona (AN), email: fidimpresamarche@legalmail.it. L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁽¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽²⁾. Il Confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE/SOCIO

Il sottoscritto _____ Cod.Fisc.: _____

in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

dichiara di aver ricevuto copia del Foglio Informativo e dei Diritti del Cliente.

Data _____

Firma _____

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi (**Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326**)

Attività di garanzia collettiva dei fidi: l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere), hanno il requisito dell'indipendenza (sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio: l'impresa che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

Diritti del Cliente

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto.

IL CLIENTE HA DIRITTO

Prima di scegliere: 1) avere a disposizione e di ricevere copia di questo documento; 2) avere a disposizione e portare con sé una copia del **foglio informativo** del prodotto, che ne illustra le caratteristiche, i rischi e tutti i costi; 3) **ottenere** gratuitamente, a richiesta e prima del rilascio della garanzia, senza termini e condizioni, una **copia completa del relativo testo e delle condizioni economiche generali del servizio**;

Al momento di firmare: 1) prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto; 2) stipulare il contratto in forma **scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge; 3) ricevere una copia del contratto firmato dal Confidi e una copia del foglio informativo, da conservare; 4) non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate nel foglio informativo e nel documento di sintesi; 5) scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

Durante il rapporto contrattuale: 1) ricevere comunicazioni sull'andamento del rapporto di garanzia, almeno una volta l'anno laddove necessarie, mediante un rendiconto e il documento di sintesi; 2) ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del Confidi, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni; 3) ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

Alla chiusura: 1) recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di garanzia; 2) ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del rapporto di garanzia.

PROCEDURE DI RECLAMO E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Fidimpresa Marche s.c., entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R a Fidimpresa Marche s.c. - "Ufficio Reclami", via Totti 4, CAP 60131, Ancona(AN), email: fidimpresamarche@legalmail.it

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di **trenta giorni** dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se Fidimpresa Marche s.c. dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)⁽³⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽⁴⁾. Fidimpresa Marche mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF. E' fatta comunque salva la facoltà del socio di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti; le parti pertanto, individuano il Tribunale di Ancona quale Foro competente a decidere sulle eventuali controversie.

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

³⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

⁴⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.